

# **Webinar**

## **LA GESTIONE FISCALE DEGLI ACQUISTI SU INTERNET**

Udine, 20 ottobre 2020

a cura di Marcello Orsatti  
fiscalista di Confindustria Udine

# SCALETTA

---

- I soggetti passivi e le modalità di assolvimento dell'imposta
- Rappresentante fiscale, identificazione diretta e stabile organizzazione
- Le operazioni con intervento del rappresentante fiscale o stabili organizzazioni
- Gli acquisti su internet: casi pratici

# MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI IVA

---

## Art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72

Gli **obblighi** relativi alle **cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate** nel territorio dello Stato **da soggetti non residenti** nei confronti di **soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**, sono adempiuti dai cessionari o committenti → **AUTOFATTURA**.

Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito **in un altro Stato Ue**, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93 → **INTEGRAZIONE DELLA FATTURA UE**.

# SOGGETTI PASSIVI RESIDENTI/STABILITI IN ITALIA

---

## Art. 7 comma 1 lettera d) D.P.R. 633/72

Definizione di soggetto passivo residente/stabilito in Italia:

- per soggetto passivo **stabilito** nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato (**sede legale**) nel territorio dello Stato o ivi residente (**sede effettiva**) che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una **stabile organizzazione** (SO) nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, **limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute**.
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera **domicilio** il luogo in cui si trova la **sede legale** e **residenza** quello in cui si trova la **sede effettiva**.

**ATTENZIONE:** non sono residenti/stabiliti in Italia i soggetti esteri che hanno nominato un rappresentante fiscale (RF) o si sono identificati direttamente (ID).

# IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE FORNITORE

---

Tre ipotesi:

- **fornitore residente/stabilito in Italia** → gli obblighi Iva sono assolti dal fornitore sia nei confronti dei clienti privati che delle imprese (e-fattura);
- fornitore residente all'estero con SO in Italia che gestisce l'ordine → gli obblighi Iva sono assolti dalla SO sia nei confronti di clienti privati che delle imprese (e-fattura);
- fornitore residente/stabilito all'estero **anche con RF o ID in Italia** → gli obblighi Iva sono assolti dall'acquirente soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia (reverse charge art. 17 comma 2).

**ATTENZIONE:** il fornitore deve applicare l'Iva utilizzando il RF o l'ID soltanto nel caso in cui l'acquirente sia un privato consumatore finale.

# RISPOSTA ADE N. 11 DEL 24/1/2020

---

## **Quesito: società polacca con p.iva italiana**

Richiama l'art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72

*Ne consegue che l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia anziché dal prestatore o dal cedente "estero" (i.e. soggetto passivo IVA stabilito in Stato estero), è assolta dal cessionario o committente italiano (i.e. soggetto passivo IVA stabilito in Italia) mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. **reverse charge**).*

***Ciò anche se il cedente o prestatore "estero" è identificato ai fini IVA in Italia, mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di "non residente" del fornitore** (cfr. circolari del 18 marzo 2010, n. 14 e del 21 giugno 2010, n. 36, quesito n. 31, nonché risoluzione 20 febbraio 2015, n. 21/E).*

*Il sistema dell'inversione contabile è attuato attraverso due modalità alternative a seconda che il fornitore estero, sia un soggetto passivo IVA stabilito fuori dall'UE o nell'UE.*

*Nel primo caso (i.e. fornitore extra-UE), il committente/cessionario italiano emette **un'autofattura**, mentre quando il fornitore è stabilito in altro Stato dell'UE, il committente/cessionario italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, ossia **integrando la fattura ricevuta con l'IVA "italiana"**.*

# MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA

OPERAZIONE TERRITORIALMENTE RILEVANTE IN ITALIA	FORNITORE SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE	CLIENTE SOGGETTO PASSIVO ITALIANO
Cessione di beni	Cedente comunitario	Integrazione della fattura e doppia registrazione (artt. 46 e 47 D.L. n. 331/93)
Cessione di beni (escluse le importazioni)	Cedente extracomunitario	Emissione autofattura (art. 17 comma 2 D.P.R. n. 633/72)
Prestazioni di servizi sia generiche che in deroga	Prestatore comunitario	Integrazione della fattura e doppia registrazione (artt. 46 e 47 D.L. n. 331/93)
Prestazione di servizi sia generiche che in deroga	Prestatore extracomunitario	Emissione autofattura (art. 17 comma 2 D.P.R. n. 633/72)

# ACQUISTI DI BENI SU INTERNET

## Presupposti:

- il fornitore è un'impresa italiana o estera (no fornitori privati)
- l'acquirente è un'impresa italiana (no clienti privati)
- i beni sono consegnati in Italia

	<b>FORNITORE IT (oppure SO in Italia di impresa estera)</b>	<b>FORNITORE UE (anche con RF o ID in Italia)</b>	<b>FORNITORE EUE (anche con RF o ID in Italia)</b>
PARTENZA DA IT	Il fornitore emette fattura con Iva	Integrare la fattura del fornitore Ue + esterometro (no intra)	Autofattura + esterometro
PARTENZA DA UE	Il fornitore emette fattura con Iva oppure si identifica nel paese Ue di partenza per fare la cessione intra	Integrare la fattura del fornitore Ue + intra 2-bis (se dovuto) + esterometro	Autofattura + esterometro
PARTENZA DA EUE	Importazione con Iva in bolletta doganale	Importazione con Iva in bolletta doganale	Importazione con Iva in bolletta doganale



# ACQUISTI DI SERVIZI SU INTERNET

## Presupposti:

- il fornitore è un'impresa italiana o estera (no fornitori privati)
- l'acquirente è un'impresa italiana (no clienti privati)
- Il servizio è scaricato direttamente da internet

	<b>FORNITORE IT</b> <b>(oppure SO in Italia di imprese estere)</b>	<b>FORNITORE UE</b> <b>(anche con RF o ID in Italia)</b>	<b>FORNITORE EUE</b> <b>(anche con RF o ID in Italia)</b>
<b>Servizi generici art. 7-ter (ad es. software e libri scaricati)</b>	Il fornitore emette fattura con Iva	Integrare la fattura del fornitore Ue + intra 2-quater (se dovuto) + esterometro	Autofattura + esterometro
<b>Biglietti aerei</b>	<p>Il fornitore IT è esonerato dall'emissione della fattura → l'Iva sui trasporti di persone è indetraibile</p> <p>Volo IT-IT → Iva 10% indetraibile</p> <p>Volo IT-EE o EE-IT → n.i. art. 9 tratta italiana (38%) f.c. art. 7-quater tratta estera (62%)</p> <p>Volo EE-EE → f.c. art. 7-quater</p>	<p>Volo IT-IT → integrazione con Iva 10% indetraibile</p> <p>Volo IT-EE o EE-IT → integrazione n.i. art. 9 tratta italiana (38%)</p> <p>Volo EE-EE f.c. art. 7-quater (no integrazione)</p> <p>Si Esterometro No intra</p>	<p>Volo IT-IT → autofattura con Iva 10% indetraibile</p> <p>Volo IT-EE o EE-IT → autofattura n.i. art. 9 tratta italiana (38%)</p> <p>Volo EE-EE f.c. art. 7-quater (no autofattura)</p> <p>Esterometro</p>
<b>Alberghi</b>	Il fornitore emette fattura con Iva 10% se l'albergo è in Italia	<p>Il fornitore emette fattura con Iva estera</p> <p>No integrazione, no intra</p> <p>Si esterometro</p>	<p>Il fornitore emette fattura con Iva estera</p> <p>No autofattura</p> <p>Si esterometro</p>

---

# CASI PRATICI